



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 DEL 17/11/2009

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTI DI FITTO DEI TERRENI AD USO AGRICOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

L'anno **duemilanove** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **10,40** , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
VELTRI EUGENIO	SINDACO	SI
COSTANTINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	SI
CORSO ALFONSO	ASSESSORE	SI
DI STASI ENZO	ASSESSORE	SI
SMIRIGLIA MAURIZIO	ASSESSORE	SI
SASSONE ATTILIO	ASSESSORE	SI
DIODATI ANGELA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **7**

Totale Assenti **000**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Avv. BELLUCCI SALVATORE** .

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. **93** del **06/11/2009** del Responsabile del servizio interessato che si intende riportata e trascritta;

RITENUTO che tale proposta è meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente dai soggetti interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

- con deliberazione n. 38 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29 novembre 1993, esecutiva:
 - è stato approvato lo schema di contratto di fitto da stipulare con gli affittuari dei terreni di proprietà del Comune;
 - è stato approvato la tabella di determinazione del canone di fitto;
 - è stato incaricato il Sindaco alla stipula dei contratti;
- a far data dall'11 novembre dello scorso anno (2008) sono scaduti i contratti stipulati dal Sindaco, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, decorrenti dal 12 novembre 1993, in esecuzione della delibera 38/1993, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con cui l'Amministrazione comunale aveva concesso in affitto per quindici anni a soggetti privati i terreni di proprietà comunale;

Tenuto conto che la Federazione Provinciale Coldiretti di Cosenza ha sollecitato il rinnovo dei rapporti contrattuali con gli stessi conduttori uscenti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, rubricato "diritto di prelazione in caso di nuovo affitto", aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dell'articolo 6, rubricato "utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili" del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che è opportuno procedere al rinnovo dei contratti di affitto con i conduttori uscenti, in quanto titolari di un diritto di prelazione alla stipula di un nuovo contratto, a condizioni - sia in termini di durata che di canone dovuto - che risultino idonei al proseguimento dell'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, attraverso la stipula di accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge 203/1982 con assistenza di Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Richiamato:

- l'accordo concluso con le organizzazioni sindacali (Coldiretti, Confagricoltura, Unione Coltivatori Italiani-UCI e Confederazione Italiana Agricoltori-CIA) nella riunione del 5 ottobre 2009, depositato agli atti della odierna seduta, con il quale sono state stabilite le principali clausole contrattuali del nuovo contratto. Nello specifico è stato pattuito che:
 - per il primo anno dalla stipula dei nuovi contratti per il fitto dei terreni, il canone resterà invariato rispetto a quanto previsto nei precedenti contratti di fitto;
 - solo per il secondo anno dalla stipula del nuovo contratto, il canone subirà un aumento pari al 10% aumentato dell'aggiornamento ISTAT annuale;
 - dovrà essere risolta la questione dei miglioramenti apportati ai fondi;
 - per la registrazione: 0,5% del valore del contratto per il numero degli anni, in forma anticipata (secondo la normativa vigente);
- l'accordo concluso con le organizzazioni sindacali (Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori-CIA) nella riunione del 29 ottobre 2009, depositato agli atti della odierna seduta, con il quale le stesse organizzazioni professionali hanno manifestato la volontà di rinunciare al compenso sindacale per l'assistenza ai contratti, purché la sottoscrizione si compia in poche occasioni;

Atteso che occorre dare seguito agli anzidetti accordi, adottando provvedimento organizzativo per individuare l'ufficio competente alla stipula dei susseguenti contratti;

Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto e preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma – del TUEL, dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del TUEL reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 42 e 48 del già richiamato TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle debite forme di Legge:

DELIBERA

1. di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel presente dispositivo;
2. di approvare e fare proprie le risultanze - evidenziate in motivazione - degli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali in data 5 e 29 ottobre 2009, finalizzati alla concessione in godimento dei terreni di proprietà dell'Ente;
3. di autorizzare il rinnovo dei rapporti contrattuali con i conduttori uscenti e conseguentemente incaricare alla stipula, senza interposizioni, dei contratti di affitto il Responsabile del Servizio cui fa capo l'unità operativa "Patrimonio";
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti;
5. di effettuare la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;
6. di dichiarare, con separata votazione, assunta con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del TUEL.

Letto e sottoscritto

Il SINDACO
F.TO VELTRI EUGENIO

Il Segretario Comunale
F.TO BELLUCCI SALVATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

- E' divenuta esecutiva:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun ricorso;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Terranova da Sibari, li _____

Il Segretario Comunale
F.TO Avv. Elisa SPAGNUOLO

Terranova da Sibari, lì _____

Il Segretario Comunale

Avv. Elisa SPAGNUOLO